



Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'integrazione delle indagini conoscitive ed alla progettazione definitiva, nonché ai servizi opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza ed adempimenti finali da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M 23.06.2022 nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo della "Ex Caserma Capitano De Cristoforis", sita in Como – Piazzale Montesanto (Scheda COB0010), da destinare a nuovo Polo delle Amministrazioni Statali.

CIG 9826455730 - CUP G19F22000220001

FAQ

QUESITO 20

In merito all'offerta tecnica abbiamo notato alcune incongruenze, in particolare a pag. 37 del Disciplinare di gara è riportato che:

1) "La Relazione A (sub.criteri a.1/a.2) non dovrà superare le 7 (sette) facciate A4 , incluso il frontespizio e potrà essere accompagnata al massimo da 3 (tre) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche ", mentre il paragrafo 19.1 a pag. 53 è richiesto che la: "Relazione A per ogni scheda A1, A2, A4 massimo due facciate A4 ciascuna con scrittura in carattere Arial 12 accompagnate da massimo 2 facciate A3" (Dunque 6 schede A4 + 6 tavole grafiche A3?)

2) Analogo discorso per il sub. criterio A3 per il quale a pag. 37 è riportato quanto segue: "Scheda per servizi svolti con utilizzo del processo BIM (sub-criterio a.3) Modello scheda (all.3.10) secondo le indicazioni del successivo par. 19.1" mentre a pag. 55 nella tabella relativa al CRITERIO A3 è richiesto che: "La scheda descrittiva del criterio A4 (all.3.10), potrà essere accompagnata al massimo da 2 (due) tavole in formato A3".

3) Si richiede pertanto, data la discrepanza evidenziata, di voler chiarire quale sia il numero effettivo di pagine per la redazione del criterio A e dunque quanti siano i subcriteri 4 o 5 come riportato a pag. 54??), nonché le pagine dei singoli sub criteri A1, A2, A3 e A4?

4) Si evidenzia altresì che in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, sono richiesti a pag. 26 e 27 del disciplinare un elenco di servizi analoghi e due servizi di punta che rispondano al parametro dell'importo dei lavori e a quello dei corrispettivi, i cui importi sono eccessivamente elevati. Si richiede pertanto di voler chiarire quale sia il corretto parametro di riferimento richiesto.

5) Per quanto sopra si richiede un differimento del termine di presentazione delle offerte di almeno 15 giorni al fine di recepire le modifiche del disciplinare che vorrete apportare.

RISCONTRO 20

Punti 1,2 e 3 sono già stati chiariti si veda il RISCONTRO al QUESITO 3 delle FAQ.

In merito al punto 4 come già chiarito nel RISCONTRO al QUESITO 14 si precisa che è facoltà del concorrente scegliere tra il parametro “corrispettivo (compensi)” ed il parametro “importo lavori”, come espressamente indicato a pagina 28 del Disciplinare di Gara: “*Il possesso del requisito verrà dichiarato compilando l'apposita sezione del modello Tabella dei requisiti del concorrente (all. 3.4) scelta in alternativa tra il parametro corrispettivo e il parametro importo lavori, in forma di autodichiarazione, inserendo accuratamente tutti i dati richiesti nella tabella e relativi a ciascuno dei servizi riportati*”. Si precisa ulteriormente che il modello *all. 3.4 compensi* oppure *all. 3.4 lavori*, sono alternativi tra loro.

QUESITO 21

si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) di confermare che una società di professionisti del Regno Unito (UK) possa partecipare alla gara in qualità di Mandante di un RT costituendo. In caso affermativo, potete indicarci con quale modalità sarà possibile attestare in gara - e comprovare in caso di eventuale aggiudicazione - il possesso dei requisiti speciali richiesti dal disciplinare ai punti 9.3 e 9.4

2) con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui punto 9.4, di confermare che si possa scegliere ALTERNATIVAMENTE di assolvere il requisito minimo, tanto per il 9.4 lett. a)-servizi nel decenni che per il 9.4 lett. b)- 2 servizi di punta , soddisfacendo il solo parametro importo LAVORI oppure il solo parametro importo CORRISPETTIVI;

3) con riferimento all'Offerta tecnica da presentare, di riepilogare i documenti da presentare specificandone la consistenza quantitativa, sembrando essere presenti delle incongruenze nell'indicazione da disciplinare (Tabella Documentazione Offerta Tecnica (a partire da pag 37) e 19. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA (a partire da pag 53).

RISCONTRO 21

PUNTO 1) Si conferma la possibilità per l'operatore del Regno Unito di partecipare alla procedura in oggetto quale mandante di un costituendo raggruppamento.

Infatti, sebbene dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE ed è pertanto considerato un “Paese terzo” anche in materia di appalti pubblici, va evidenziato che dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito ha aderito all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. Con tale accordo “l'Unione europea e il Regno Unito si sono reciprocamente impegnati a garantire agli operatori, ai beni e ai servizi dell'altra parte l'accesso a determinate opportunità nel settore degli appalti pubblici” prevedendo, all'Articolo IV - Principi Generali, che “ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi di qualunque altra Parte e ai fornitori che offrano i beni e servizi di qualunque altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda a: ai suoi fornitori nazionali o di qualunque altra Parte”.

Del resto questo principio è stato pienamente recepito dall'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 che riconosce agli operatori economici dei Paesi terzi un trattamento non meno favorevole di quello dettato dal codice.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle modalità di attestazione/comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui ai punti 9.3 e 9.4 del Disciplinare di gara, occorre distinguere il momento della partecipazione alla procedura dal momento dell'eventuale aggiudicazione. Nel primo caso, così come per gli operatori nazionali, sarà sufficiente produrre un'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti da rendere ai sensi della L.445/2000, corredata da traduzione semplice in lingua italiana. Quanto alla comprova l'operatore economico, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del D.P.R. 445/2000, "certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri". In alternativa si potrà chiedere direttamente all'operatore di rendere una dichiarazione giurata resa dinanzi all'Autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio, o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o provenienza (Parere MIMS 1359/2022).

PUNTO 2) Si veda il RISCONTRO al QUESITO 1 delle FAQ.

PUNTO 3) Si veda il RISCONTRO al QUESITO 3 delle FAQ.

QUESITO 22

In riferimento al quadro esigenziale contenuto nel bando, si evidenzia che nella documentazione tecnica è presente un progetto riguardante un'autorimessa interrata che ricade nel cortile principale. Si fa presente che tale opera non è invece richiamata nei vari schemi grafici funzionali e negli elaborati di stato di confronto.

Si richiede pertanto di confermare se tale parcheggio interrato sia oggetto dei lavori e quindi del bando di progettazione.

RISCONTRO 22

Si veda il RISCONTRO al QUESITO 15 delle FAQ; come già chiarito i documenti allegati sono soltanto indicativi e servono a fornire una traccia generale per le riallocazioni delle funzioni all'interno dei singoli edifici. La parte esterna dovrà essere rivalutata in sede di progettazione.

QUESITO 23

Con riferimento alla richiesta di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 9.3 lettere a) e b) del Disciplinare di Gara, con la presente siamo a chiedere conferma che in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, sia considerato sufficiente a dimostrare il requisito:

a) il possesso di un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice pari ad un importo non inferiore ad € 5.474.242,76, realizzato cumulativamente (ossia quale somma dei singoli fatturati di ciascuno degli operatori economici riunendi), purché l'operatore economico capogruppo possieda il requisito richiesto in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti, i quali ne possiedono cumulativamente la restante parte senza che possa essere chiesta loro una percentuale minima di possesso del requisito, in aderenza all'art. 2.2.3.1 delle Linee Guida ANAC sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: "Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima

degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”;

Ovvero alternativamente,

il possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali il cui massimale non sia inferiore ad € 5.474.242,76. Qualora l'importo della polizza fosse inferiore, la stessa dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione del soggetto emittente di impegno all'adeguamento del massimale in caso l'O.E. risultasse aggiudicatario della presente procedura.

In tal caso, la comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in corso di validità. In aderenza al combinato disposto di cui agli artt. 2.2.2.1 e 2.2.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 1 sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, in caso di partecipazione da parte di operatori economici plurisoggettivi (ad esempio raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari), la comprova del requisito è fornita alternativamente mediante:

- unica polizza assicurativa in capo al Capogruppo Mandatario, per un massimale di importo tale da coprire il totale del requisito richiesto;
- polizze assicurative in capo a ciascuno degli operatori economici raggruppati, la cui sommatoria dei singoli massimali sia sufficiente a coprire il totale del requisito richiesto.

RISCONTRO 23

Si precisa che per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia della C.E 28 aprile 2022, causa C-642-20, del vigente Codice degli Appalti sono da considerarsi da disapplicare, e quindi refusi, i punti del Disciplinare di Gara che in materia di Raggruppamenti Temporanei richiamano al possesso da parte della mandataria della maggioranza dei requisiti e di conseguenza l'obbligo per la stessa di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Si conferma che il requisito alternativo al fatturato della garanzia professionale, deve essere dimostrato dal possesso di una polizza con il massimale richiesto dal disciplinare di gara che sia in capo alla sola mandataria oppure risultare dalla somma delle garanzie dei componenti il raggruppamento.

QUESITO 24

Si richiede se tra le alternative di raggruppamento è prevista la possibilità di formare un raggruppamento temporaneo di tipo MISTO

RISCONTRO 24

Si conferma la partecipazione in raggruppamento di tipo misto.

Per associazione di tipo misto va inteso un gruppo di tipo verticale, in cui più soggetti intendono eseguire con ripartizione in orizzontale la prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte. Qualora per l'esecuzione della prestazione principale e/o una

o più delle prestazioni secondarie venga costituito un cosiddetto "sub-raggruppamento" allo stesso si applica la disciplina del raggruppamenti orizzontali.
(cfr sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 07/08/2018 n. 4860).

QUESITO 25

Premesso che:

- **parrebbe che il bando di gara e relativo disciplinare non argomentino la facoltà di partecipazione in raggruppamento di tipo misto;**
- **sebbene l'art. 48, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel delineare la figura del R.T.I. di tipo "misto", faccia espresso riferimento agli appalti di lavori, non è mai stata messa in discussione, anche dalla giurisprudenza, l'esercitabilità della suddetta facoltà nell'ambito degli appalti di servizi o forniture (cfr. sentenza Consiglio di Stato Sez. III del 07/08/2018 n. 4860);**

Con la presente, in considerazione della complessità dell'intervento, nonché delle molteplici professionalità necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste (alcune delle quali altamente specialistiche e "trasversali" alla prestazione principale ed alle prestazioni secondarie individuate), si chiede conferma che possano partecipare alla procedura in oggetto, i raggruppamenti temporanei di tipo misto.

RISCONTRO 25

Si veda il RISCONTRO al QUESITO 24 delle FAQ.

QUESITO 26

nel punto 9.3 lett. a e b) del Disciplinare di gara, chiedete l'elenco dei servizi ed i servizi di punta per la Cat. IA.04 mentre nel documento da compilare da voi allegato chiedete servizi in Cat. IA.03. Chiedo la cotesia di confermare che il riferimento alla Cat. IA.03 nel file da Voi messo a disposizione si tratta di un refuso.

RISCONTRO 26

Si conferma che i requisiti corretti sono quelli indicati nella tabella del Disciplinare: E22, E17, S03, IA01, IA02 e IA04 con l'indicazione dei relativi importi.

QUESITO 27

Con la presente si chiede se l'operatore economico che ricopre la figura di cui alla Tabella n. 6 dell'art. 9.4 del Disciplinare di Gara relativa a "Professionista responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e del protocollo di sostenibilità Historic Building di GBC Italia", possa non apportare alcun requisito di capacità tecnica professionale di cui al medesimo art. 9.4, alla stessa stregua delle figure del Geologo e dell'Archeologo, oppure, in alternativa, se, ai fini del soddisfacimento dei medesimi requisiti, potranno essere considerati servizi di consulenza/certificazione in ambito CAM/Protocollo LEED o similari.

RISCONTRO 27

Relativamente alla correlazione tra la professionalità del "*Professionista responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e del protocollo di sostenibilità Historic Building*

di GBC Italia” ed requisiti di cui al par. 9.3 e 9.4 del Disciplinare di gara, si rappresenta che tale figura deve concorrere, anche in quota parte, con propri servizi alla qualificazione per i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Si chiarisce inoltre, che le professionalità del gruppo di lavoro si esplicano nell’ambito delle categorie/ID opere oggetto dell’appalto e possono essere garantite associando stabilmente alla compagine del RTP il professionista autonomamente in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti (in qualità di mandante) ovvero assicurandone la presenza secondo quanto previsto nel Disciplinare con riferimento alla natura del rapporto intercorrente tra l’operatore economico partecipante ed il singolo professionista.

Si rappresenta, infine, che come espressamente indicato nel Disciplinare di Gara al punto 9.2 pagina24: *“deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l’operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell’operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima”*.

QUESITO 28

si richiede di voler chiarire se il professionista coordinatore con specializzazione/dottorato in Restauro dei Monumenti, per la cui presenza all’interno del gruppo di lavoro è attribuito un punteggio premiale di massimo 5 punti, come indicato al sub-criterio B2 del disciplinare, debba essere indicato quale coordinatore del gruppo di lavoro, nonché responsabile dell’integrazione delle prestazioni, come previsto dalla modulistica di gara, ma non dal disciplinare di gara!

Nella tabella 6 a pag 23, infatti, i requisiti previsti per il coordinatore del gruppo di lavoro, nonché responsabile dell’integrazione delle prestazioni sono i seguenti:

“Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale con anzianità di iscrizione all’albo professionale da almeno dieci anni ed in regola con i crediti formativi”. Non c’è alcuna menzione alla specializzazione/dottorato in Restauro dei Monumenti. Inoltre, a nostro avviso se la presenza del coordinatore con specializzazione/dottorato in Restauro dei Monumenti è un criterio premiante, non si comprende come lo stesso possa essere anche coordinatore del gruppo di lavoro, nonché responsabile dell’integrazione delle prestazioni, che è una figura necessaria all’interno del GdL.

Si richiede di voler chiarire il suddetto punto e di verificare la correttezza della documentazione posta a base di gara nonché la conformità della stessa alle richieste del disciplinare, e laddove occorresse, di provvedere all’aggiornamento della modulistica, in particolare del modulo 3.11 e 3.3, prevedendo un congruo differimento del termine di presentazione delle offerte al fine di recepire le modifiche del disciplinare che vorrete apportare.

RISCONTRO 28

Si precisa che la Tabella 6 *“Gruppo di lavoro richiesto e requisiti dei responsabili”*, di cui alla pagina 23 riporta le figure professionali minime richieste e relativi requisiti minimi richiesti, per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto. È previsto inoltre un criterio di premialità come espressamente indicato nella tabella di cui al sub criterio B2 a pagina 58 e 59, qualora il professionista indicato nella dichiarazione di cui all’allegato 3.3 con la qualifica di coordinatore e responsabile dell’integrazione delle prestazioni sia il medesimo indicato nella dichiarazione di cui all’allegato 3.11, in possesso dei requisiti espressamente indicati nella citata tabella di cui al sub criterio B2.

Si precisa che per il criterio B2 verranno assegnati 3 punti, come indicato a pagina 58 del Disciplinare di gara e non 5 punti come riportato nella richiesta di chiarimento pervenuta.

Si precisa che i nominativi dei professionisti indicati quali responsabili delle discipline del gruppo di lavoro nel modello Dichiarazione gruppo di lavoro (all.**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) da allegare alla documentazione amministrativa (busta virtuale A), dovranno coincidere con quelli indicati nel corrispondente modello Dichiarazione per l'accesso ai requisiti di premialità (all. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**11) da inserire nell'offerta tecnica (busta virtuale B) ed in particolare per i seguenti professionisti:

- Coordinatore con specializzazione/dottorato in restauro dei monumenti (sub-criterio B2);
- Responsabile dell'applicazione dei criteri ambientali minimi e/o protocolli di sostenibilità energetico-ambientali (sub-criterio E2);

QUESITO 29

In riferimento al Modello "3.11 Modello dichiarazione requisiti" sullo stesso viene richiesto che il professionista con specializzazione/dottorato in Restauro dei Monumenti corrisponda al professionista Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro di cui alla Tabella n. 6 dell'art. 9.2 del Disciplinare di Gara, ma tale richiesta non ci risulta essere contenuta nella lex specialis di gara.

Chiediamo pertanto conferma che il professionista responsabile della Progettazione del Restauro Architettonico con specializzazione/dottorato in Restauro dei Monumenti non debba necessariamente corrispondere a nessun profilo di cui alla Tabella n. 6 dell'art. 9.2 del Disciplinare di Gara, fermo restando che dovrà fa parte del Gruppo di Lavoro.

In alternativa si chiede se il Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro di cui alla Tabella n. 6 dell'art. 9.2 del Disciplinare di Gara possa non appartenere all'operatore economico capogruppo/mandatario in caso di costituendo R.T.P.

RISCONTRO 29

Per la prima parte del quesito si veda il RISCONTRO al QUESITO n.28.

Relativamente alla seconda parte del quesito, come indicato nel Disciplinare di gara all'interno dell'art. 8 a pag. 24 deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente tra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.
